NOTIZIARIO del Fisco

CIRCOL	ARE N. 8-9 DEL 26.09.2025		ISSN	2465-3543
0	IN EVIDENZA			
	Notizie in sintesi			Pag. 2
DO	APPROFONDIMENTI			
	Ravvedimento speciale per conco	rdato preventivo 2025-2026		Pag. 4
	• Ires premiale al 20%			Pag. 5
	Modello di comunicazione dell'op	zione relativa al Superbonus 2025		Pag. 6
	Reverse charge nei contratti di ap	ppalto per movimentazione di merci		Pag. 7
	• Esclusione e cessazione del conco	rdato preventivo		Pag. 8
	Decadenza dal concordato prever	itivo biennale e controlli		Pag. 9
[63]	STRUMENTI OPERATIVI			
	Manifestazione di interesse per il	Concordato Preventivo Biennale (CPI	3)	Pag. 10
	 Informativa clienti Mod. 770/2025 		•	Pag. 11
	 Check list modello 770/2025 			Pag. 12
	Ricevuta di consegna modello Rec	lditi 2025		Pag. 14
	Check list Modello Redditi SC 2023	5		Pag. 15
	Check list Modello Redditi SP 2025	5		Pag. 16
	• Principali variazioni in dichiarazio	one dei redditi		Pag. 17
- × +=	AMMINISTRAZIONE E CONT	ABILITÀ		
	Acconti di novembre			Pag. 18
	 Destinazione utile d'esercizio 			Pag. 19
	• Riapertura dei conti: fatture da e	mettere e da ricevere		Pag. 20
	• Riapertura dei ratei, risconti e de	elle rimanenze		Pag. 21
(NON SOLO IMPRESA			
	Annullamento o riduzione acconto	o Irpef da Mod. 730		Pag. 22
	• Delega unica dei servizi online ag	li intermediari		Pag. 23
	• Conseguenze dell'omessa stipula	di polizze catastrofali		Pag. 24
	AGEVOLAZIONI			
	Sostegno per partecipazione a ma	nifestazioni fieristiche		Pag. 25
<u></u>	SCADENZARIO			
	Principali adempimenti mese di o	ttobre 2025		Pag. 26
	GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO	SCARICA I A CIR	COLARE NOTIZIARIO DEL FISCO	
	SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO		IN FORMATO WORD	200
Visiona le	e condizioni d'uso della circolare notizia	rio		
-		glio di Redazione:		
- Via Bonfiglio	p, 33 - 46042 Castel Goffredo MN Giulia	na Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina	Periodicità e distribuzione:	
	rese di Mantova n. 01392340202 Comit	tato di Esperti:	mensile, vendita esclusiva per abbonamento. Diffusione: circolare diffusa per e-mail.	
Sito web: w	ww.ratio.it A. Bo	brandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, ngi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,	Servizio abbonamenti:	
	izioclienti@gruppocastelli.com P. Cle C. De	menti, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,	Tel. 0376/77.51.30 Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30	
	esponsabile: Anselmo Castelli A. Gu	erra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, cola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,	I contenuti si intendono elaborati soltanto a	scopo informativo
	e Scientifico: Laurenzia Binda C. Pol e di redazione: Stefano Zanon L. Sor	llet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, gato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, lono, F. Zuech	e divulgativo. Si declina ogni responsabilit utilizzo improprio del materiale	à rispetto ad un

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.





IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

SOCIETÀ NON OPERATIVE E DETRAZIONE IVA

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 3082/2025) si è allineata alla Corte di Giustizia Europea, affermando che non è sufficiente il mancato superamento della soglia di operatività per negare il diritto alla detrazione e al rimborso dell'Iva.
- Si segnala, tuttavia, che nella compilazione della dichiarazione Iva è prevista la perdita definitiva del credito nonché l'impossibilità di utilizzarlo in compensazione nel modello F24, in presenza dei casi di società non operativa. Sarebbe quindi auspicabile un intervento del legislatore al fine di dirimere la questione e allineare la normativa nazionale ai principi della Direttiva europea.

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- Entro il 30.09.2025 i contribuenti che decideranno di aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 dovranno inviare la dichiarazione dei redditi, con l'accettazione della proposta e nel medesimo termine sarà possibile anche, per la prima volta, manifestare la revoca di una nuova adesione già effettuata. L'adesione può essere manifestata presentando il modello Cpb sia congiuntamente alla dichiarazione dei redditi (l'unica modalità prevista l'anno precedente) sia in modalità autonoma.
- Nel caso di invio dell'adesione in modalità "autonoma", invece di inviare il modello Redditi e il modello Isa con manifestata la volontà di sottoscrivere il patto, deve essere trasmesso unicamente il
 frontespizio del modello Redditi con compilato il codice "1 Adesione" nella casella "comunicazione Cpb".

AVVISO DI ACCERTAMENTO PER EX SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE

Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo (sentenza n. 167/2025), è
illegittimo l'avviso di accertamento ai fini Irpef notificato all'ex socio di una società di persone per
annualità successive al suo recesso, se tale recesso, anche se non trascritto al Registro Imprese,
è stato legittimamente esercitato (via pec), è noto all'Amministrazione Finanziaria ed è stato riconosciuto da un giudice civile con una sentenza, anche non definitiva.

TERMINE DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA

- L'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 231, ha chiarito che i contribuenti possono emettere note di variazione Iva dal momento in cui si verificano le sopravvenute situazioni previste dal D.P.R. 633/1972 che attribuiscono il diritto alla variazione dell'Iva al cedente o al prestatore del servizio.
- La facoltà di variazione non può, comunque, essere esercitata oltre il termine per l'accertamento disposto dall'art. 57 D.P.R. 633/1972, eventualmente prorogato in caso di dichiarazione integrativa.

PER LE SOCIETÀ QUOTATE A CONTROLLO PUBBLICO RESTA LO SPLIT PAYMENT

- L'Agenzia delle Entrate, durante l'evento speciale di Telefisco del 18.09.2025, ha escluso dal regime di split payment le società quotate, se non sono iscritte anche nell'elenco delle società controllate da una Pubblica amministrazione.
- Dal chiarimento fornito si possono desumere principalmente due effetti:
 - sotto il profilo soggettivo, l'esclusione dal regime dello split payment riguarda solo le società incluse nell'elenco delle quotate al FTSE Mib di Milano;
 - solo per questi soggetti opera la clausola di salvaguardia prevista in conversione del D.L. 84/2025.

PLUSVALENZA NELLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

L'Agenzia delle Entrate - D.R.E. Toscana - nella risposta all'interpello n. 911-260/2025, ha chiarito
che, nell'ambito della trasformazione agevolata in società semplice, la plusvalenza ottenuta quale
differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, pur non concorrendo alla
determinazione della base imponibile, costituisce una riserva di utili da tassare come dividendo
con aliquota del 26%.

PEC ALL'ORDINE COME DOMICILIO DIGITALE PERSONALE

• Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Agenzia per l'Italia Digitale, con comunicato del 29.07.2025, hanno reso noto che la Pec comunicata all'Ordine o Collegio di appartenenza confluirà automaticamente anche nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (Inad), diventando domicilio digitale personale. Tuttavia, i dati riversati nell'Inad non saranno pubblicati per 30 giorni, al fine di concedere del tempo ai soggetti interessai per modificare l'indirizzo Pec o eleggerne uno diverso. Trascorso tale termine, l'indirizzo sarà pubblicato in Inad, assumendo efficacia piena per comunicazioni rivolte alla persona fisica.





Notizie in sintesi (segue)

COMUNICAZIONE PEC DEI REVISORI PER RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Il Ministero dell'Economia ha richiamato gli iscritti al Registro dei revisori legali che non hanno ancora comunicato o aggiornato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a regolarizzare la posizione, poiché, in caso contrario, saranno esclusi dalla fase 2 dell'abilitazione alla rendicontazione di sostenibilità.

VERSAMENTO
CONTRIBUTI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
CON MODELLO F24

- Con delibera 28.05.2025 n. 96/25/DI, approvata dal Ministero del Lavoro, la Cassa dottori commercialisti (Cdc) ha consentito il versamento dei contributi previdenziali tramite F24 e la possibilità di compensarli con crediti di imposta, compresi quelli legati al Superbonus. La nuova modalità riguarda tutti i versamenti contributivi, quindi tanto i minimi obbligatori quanto quelli integrativi, soggettivi e accessori.
- În precedenza, i pagamenti alla Cassa dottori commercialisti potevano essere effettuati solo tramite Mav, addebito su conto corrente o PagoPa.

SOGLIA DEL PROFESSIONISTA FORFETARIO CON VERIFICA DEGLI INCASSI EFFETTIVI • L'Agenzia delle Entrate, in una delle risposte rese durante lo Speciale Telefisco 2025, ha chiarito che ai fini della verifica del superamento degli € 85.000 di compensi (e anche degli € 100.000) il professionista in regime forfetario deve continuare a fare riferimento agli incassi effettivi intervenuti nel periodo d'imposta, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state portate a termine nell'esercizio precedente.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SUI CLIENTI DEI PROFESSIONISTI

- L'Agenzia delle Entrate, in accordo con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha avviato sperimentazioni che incrociano i dati della fatturazione elettronica con le posizioni debitorie dei contribuenti iscritti a ruolo, in base al sistema delineato dall'art. 72-bis D.P.R. 602/1973 sul pignoramento presso terzi.
- Ai sensi di tale protocollo, qualora un professionista risulti debitore verso l'erario e allo stesso tempo emetta fatture abituali nei confronti di uno stesso soggetto, quest'ultimo può essere destinatario di un ordine di pignoramento.
- In sostanza, al ricevimento della successiva fattura, il cliente non potrà più corrispondere il compenso al professionista, ma dovrà versarlo direttamente al fisco fino a concorrenza del debito.

OMISSIONI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 25132/2025, ha affermato che il pagamento delle sanzioni tributarie non spetta al contribuente quando l'omissione dipende dal professionista incaricato.
- La condotta fraudolenta del terzo non libera il contribuente dal pagamento delle imposte, che restano dovute, ma lo esonera integralmente dalle sanzioni e dagli interessi, purché il fatto sia stato denunciato all'autorità giudiziaria e sia integralmente addebitabile al terzo medesimo.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE DOGANALI

- Con circolare 2.09.2025, n. 23/D l'Agenzia delle Dogane fornisce alcune importanti istruzioni operative in materia di riduzione delle garanzie doganali sulla fiscalità interna, applicando gli stessi criteri previsti dalla normativa unionale. La nuova procedura prevede la possibilità di accordare diverse percentuali di riduzione per i dazi e per l'Iva all'importazione.
- Per i dazi, la riduzione può arrivare, a seconda dei casi, fino al 30, al 50 o al 100%. L'Ufficio, prima di accordare la riduzione della garanzia, deve accertare la solvibilità finanziaria dell'operatore, oltre alla natura del debito eventuale e alla capacità del debitore di farvi fronte in termini di possibilità di ottemperare ai propri obblighi per la parte non coperta da garanzia, tenendo conto del tipo di attività svolta.

PARERE TECNICO
PER IL CREDITO
D'IMPOSTA
RICERCA E
SVILUPPO

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3180/2025 ha stabilito
che, nell'ambito del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate non può prescindere da un parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico quando si tratta di questioni estremamente tecniche e valutative.

ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INPS

- Con messaggio 2.09.2025 n. 2553 l'Inps ha reso noto di aver realizzato una nuova modalità di
 esposizione dei dati nell'estratto conto contributivo, relativi ai versamenti effettuati negli anni per
 consentire all'interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l'indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, illustrando le implementazioni
 introdotte.
- Se un soggetto risulta assicurato a una sola delle gestioni, è visualizzata, in una nuova e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, gestione pubblica o gestione separata).
- Se un soggetto risulta iscritto, invece, a due o più gestioni, è mostrato un prospetto riepilogativo con l'esposizione cronologica dei periodi accreditati. Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, è visualizzata la sezione dedicata alla corrispondente gestione.





APPROFONDIMENTI

Ravvedimento speciale per concordato preventivo 2025-2026

L'art. 12-ter D.L. 84/2025 ha introdotto la possibilità di fruire del regime di ravvedimento speciale per i soggetti che hanno applicato gli Isa e, relativamente al biennio 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'Irap.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'unica soluzione tra il 1.01.2026 e il 15.03.2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.03.2026.

SOGGETTI

- Soggetti che:
 - hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale.

FACOLTÀ DI OPZIONE

È possibile adottare il regime di ravvedimento "speciale", versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'Irap.

BASE IMPONIBILE

Ires

- La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data del 2.08.2025, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
 - 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
 - 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
 - 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
 - 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
 - 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
 - 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Irap

La base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso, incrementato nella misura sopra stabilita.

Ires

- Per le annualità 2019, 2022 e 2023 si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
 - 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
 - 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
 - 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Irap

Per le annualità 2019, 2022 e 2023 si applica l'imposta sostitutiva dell'Irap con l'aliquota del 3,9%.

Periodi d'imposta 2020 e 2021

In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive di cui sopra diminuite del 30%.

Importo minimo

In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a € 1.000.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E DI VERSAMENTO

- Per l'adozione del ravvedimento l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive tra il 1.01.2026 e il 15.03.2026, con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo.
- Per le società e associazioni di cui all'art. 5 Tuir e per le società in trasparenza l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla 1ª o unica rata:
 - dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della società o associazione;
 - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.
- È possibile il pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.03.2026. In tal caso, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
- Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della 1^a rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.





Ires premiale al 20%

La L. 207/2024 ha introdotto l'aliquota Ires agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d'imposta 2025, a favore dei soggetti indicati dall'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31.12.2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a € 20.000), a investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Tra gli altri requisiti è previsto che il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito e che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 destinato a **finalità diverse dalla distribuzione ai soci** in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portati a nuovo; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all'art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

I soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non possono accedere all'agevolazione.

- Pertanto, costituisce utile accantonato l'utile dell'esercizio 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.
- Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile
 relativo all'esercizio in corso al 31.12.2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite
 di esercizi precedenti), a prescindere dalla "disponibilità" delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata "spontaneamente" dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria.
- La presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve, in conclusione, non osta all'apposizione di un diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale.
- Parimenti, è sottoposto al vincolo fiscale anche l'utile destinato ad aumento di capitale, nonché quello semplicemente portato a nuovo.

AD APPOSITA RISERVA

ACCANTONAMENTO

- Rileva integralmente, ad esempio, la quota dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 destinata a riserva legale, statutaria.
- Ulteriori esempi di riserve che, se costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2024, rilevano ai fini della condizione di accantonamento sono i seguenti:
 - la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione delle partecipazioni effettuata a norma dell'art. 2426, c. 1, n. 4 c.c. (equity method);
 - la riserva di cui all'art. 2426, n. 8-bis) c.c. derivante dall'accantonamento dell'utile netto che risulta dalla valutazione al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera;
 - le riserve di cui all'art. 6 D.Lgs. 38/2005, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS.

La delibera di approvazione del bilancio con la quale è distribuita ai soci una quota dell'utile realizzato nell'esercizio in corso al 31.12.2024 tale da superare, unitamente a eventuali acconti sui dividendi, il 20% del medesimo utile, diviene l'unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso alla riduzione dell'aliquota Ires.

L'individuazione dell'aggregato "utile accantonato", secondo le regole descritte, rappresenta la base per determinare la **soglia minima degli investimenti rilevanti**.

Esempio

Esempi

- Un'impresa realizza nel 2024 un utile di € 3 milioni, destina tale utile per il 50% a copertura di perdite pregresse e per il residuo importo lo accantona alla riserva legale, statutaria e/o straordinaria.
- In tal caso, l'utile "accantonato a riserva" risulta pari a € 3 milioni con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a € 900.000 (30% di 3 milioni).

Utile 2023

L'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l'utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell'agevolazione, anche se già distribuito. Inoltre, il beneficio potrà essere fruito da soggetti in perdita nell'esercizio in corso al 31.12.2023, qualora rispettino le altre condizioni e destinino all'acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell'utile accantonato nell'esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l'80% di quello realizzato in tale esercizio).

UTILE ACCANTONATO

- S.p.a. con esercizio coincidente con l'anno civile consegue nell'esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
- La S.p.a. ha conseguito nell'esercizio 2023 un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell'esercizio 2022 di 60.
- L'investimento minimo per fruire della riduzione dell'aliquota è pari a:
- **2024** \Rightarrow 100 x 0,80 x 0,30 = **24**;
- **2023** \Rightarrow 150 x 0,24 = **36**.
- L'investimento minimo da effettuare è pari al maggiore tra i due importi rilevati ai punti 1 e 2 (36).

Esempi

- S.p.a. con esercizio coincidente con l'anno civile consegue nell'esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
- La S.p.a. ha conseguito nell'esercizio 2023 una perdita di 90.
- L'investimento minimo per fruire della riduzione dell'aliquota è pari a:
 - $2024 \Rightarrow 100 \times 0.80 \times 0.30 = 24$.
- Il principio in base al quale si considerano, ai fini fiscali, prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle formate con l'utile accantonato ai sensi delle nuove disposizioni, deve valere anche qualora, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2024, l'utile di periodo sia utilizzato a copertura perdite in luogo di altre riserve di utili presenti in bilancio.

Fsen





Modello di comunicazione dell'opzione relativa al Superbonus 2025

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione aggiornata del modello e delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025. Per le spese sostenute nel 2025, le opzioni sono disponibili solo per gli interventi di tipo Superbonus e nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti che hanno rimodulato la misura delle detrazioni e limitato l'accesso allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito. Le comunicazioni delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2025 dovranno essere inviate entro il 16.03.2026; si ricorda che non è possibile avvalersi della remissione in bonis, per trasmettere le comunicazioni oltre il suddetto termine, nè cedere le rate residue della detrazione non fruite nella propria dichiarazione dei redditi.

OPZIONE RELATIVA AL SUPERBONUS

- L'art. 119 D.L. 34/2020 disciplina le detrazioni spettanti per taluni interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico.
- Ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, i soggetti che sostengono le spese per la realizzazione dei suddetti interventi, negli anni dal 2020 al 2025, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per:
 - un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
 Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla
 detrazione spettante:
 - la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

• Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, il contribuente deve acquisire anche:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

COMUNICAZIONE

- La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
- La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall'amministratore del condominio o dal condòmino incaricato.
- In caso di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia.
- Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione, allegati al provvedimento Agenzia Entrate prot. 321370/2025 devono essere utilizzati dall'8.09.2025.
 Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7.09.2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La comunicazione deve essere inviata **entro il 16.03** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.
- La comunicazione è inviata dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte dell'Enea, della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione (se prevista).
- INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI
- Il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio (o al condòmino incaricato) l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
- L'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.



MODELLO - COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AL SUPERBONUS 2025



SPECIFICHE TECNICHE - COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AL SUPERBONUS 2025





Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione di merci

La legge di Bilancio 2025 ha previsto il meccanismo di inversione contabile Iva per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione UE ed in attesa della piena operatività è possibile optare per un periodo di 3 anni per il pagamento dell'Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

INVIO DEL MODELLO PER L'OPZIONE A PARTIRE

- A partire dal 30.07.2025, la comunicazione per esercitare l'opzione dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite i consueti canali online, direttamente dal soggetto interessato oppure tramite un intermediario abilitato.
- Per predisporre il file da trasmettere, l'Agenzia mette a disposizione, gratuitamente sul proprio sito, il software denominato "ReverseChargeLogistica".
- Contenuto obbligatorio della comunicazione:
 - codici fiscali del committente, del prestatore e, se diverso, del dichiarante;
- dati contrattuali, ossia data di stipula, data di inizio e data di fine del contratto;
- informazioni relative a eventuali subappalti e ai luoghi di esecuzione delle prestazioni.

PER L'OPZIONE
A PARTIRE
DAL 30.07.2025
Correzione
di errori

- È possibile correggere eventuali errori presenti in una comunicazione già inviata, trasmettendo un nuovo modello correttivo, che sostituisce completamente quello precedente.
- Tenendo presente che la comunicazione correttiva serve solo a rettificare i dati trasmessi, non consente di revocare o modificare l'opzione già esercitata

Cassetto fiscale

I soggetti coinvolti (committente e prestatore) possono visualizzare i dati contenuti nel modello attraverso i propri "cassetti fiscali", accessibili dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Anche gli intermediari abilitati possono consultare le informazioni tramite il servizio "Cassetto fiscale delegato".

Esempio

Compilazione modello "reversechargelogistica"

D-4:	Codice fiscale	12345678901					
Dati del committente	Denominazione	LogiGroup S.p.A.					
Deti del consetetaco	Codice fiscale	98765432109					
Dati del prestatore	Denominazione	Trasporti Veloci S.r.l.					
	Codice fiscale	RSSMRA80A01H501Z					
Dati del rappresentante (firmatario)	Codice carica	1 (Legale rappresentante del committente)					
(miniatario)	Nome e cognome	Mario Rossi					
	Numero contratto	LG-TRSP-2025/01					
	Data stipula	1.07.2025					
Quadro A - dati	Data inizio	15.07.2025					
del contratto	Data fine	31.12.2026					
(sezione I)	Oggetto del contratto	Servizi di trasporto e movimentazione merci per conto terzi					
	Valore annuale	€ 350.000,00					
	Qualificazione contratto	Appalto					
	Codice comune	F205					
Quadro A - sezione III -	Comune	Milano					
luoghi di esecuzione del contratto	Indirizzo	Via della Logistica					
	N. civico	102					
	Data	30.07.2025					
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'incaricato	SLVLCU79M20F205Z					
tolomation	Firma dell'incaricato	Silvio Cutu					

Attenzione

- Il modello può essere corretto, ma non revocato, mediante una comunicazione correttiva.
- Il prestatore e il committente possono consultare la comunicazione nei rispettivi cassetti fiscali.
- Il versamento dell'Iva da parte del committente deve avvenire con modello F24, codice tributo 6045, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo alla fattura.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE





Esclusione e cessazione del concordato preventivo

La norma prevede specifiche **cause di esclusione**, alcune riferite al triennio precedente e altre al periodo d'imposta precedente o al primo periodo del concordato preventivo biennale (CPB).

Il CPB cessa di avere efficacia in uno dei periodi d'imposta in cui è vigente in presenza di situazioni che incidono radicalmente sui presupposti dell'accordo.

CAUSE DI ESCLUSIONE

CONDIZIONI RIFERITE AL TRIENNIO PRECEDENTE

- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti. Sono considerate "omesse" le dichiarazioni trasmesse oltre 90 giorni dal termine di presentazione.
- Aver ricevuto una **condanna (con sentenza irrevocabile)** o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati tributari (D.Lgs. 74/2000) o altri reati specifici (artt. 2621 c.c., 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti. L'esclusione opera se la pena detentiva irrogata supera 2 anni.

CONDIZIONI RIFERITE ALL'ANNO PRECEDENTE Aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura **superiore al 40%** del reddito derivante da tali attività. Non rilevano plusvalenze "pex" o dividendi.

CONDIZIONI RIFERITE AL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA DEL CONCORDATO (ES. 2025)

- Aver aderito al regime forfetario.
- Per società o enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (solo se aventi ad oggetto un'azienda o un ramo di essa). Per società o associazioni (art. 5 Tuir), essere state interessate da modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato). La cessione di ramo d'azienda configura causa di esclusione.
- Per titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione/società tra professionisti/avvocati, l'esclusione opera se l'ente partecipato non aderisce al CPB (salvo che per l'ente non risultino approvati gli ISA).
- Per l'ente associativo (associazione/società tra professionisti/avvocati), l'esclusione opera se non aderiscono al CPB tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (salvo che per il professionista non risultino approvati gli ISA).

CAUSE DI CESSAZIONE

CESSAZIONE O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ

- Il CPB cessa di avere efficacia se il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente. La cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA.
- Un cambio del codice ATECO dovuto all'aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non comporta cessazione, anche se ne deriva un diverso ISA, in quanto non è una modifica sostanziale dell'attività esercitata.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, il CPB cessa di produrre effetti.
- Esempi includono: eventi calamitosi (stato di emergenza), danni a locali o scorte che rendono inagibile l'attività, impossibilità di accesso ai locali, sospensione dell'attività per interruzione del cliente principale, liquidazione, cessione in affitto dell'unica azienda, sospensione amministrativa/professionale.
- Nel caso di associazione tra professionisti, la cessazione può avvenire se la sospensione dell'attività di un associato causa una contrazione >30% per l'ente.

ADESIONE AL REGIME FORFETARIO

L'adesione del contribuente al regime forfetario durante il biennio di validità del CPB determina la cessazione del concordato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE E MODIFICHE COMPAGINE SOCIALE

- Se la società o l'ente è interessato da operazioni di **fusione**, **scissione**, **conferimento** (esclusivamente di azienda o ramo di essa).
- Per le società o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, se la compagine sociale subisce modifiche
 che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (salvo il subentro di due o più eredi in
 caso di decesso del socio o associato).
- La cessione di ramo d'azienda rientra tra le cause di cessazione.

DICHIARAZIONE RICAVI O COMPENSI ECCEDENTI

Se il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA **maggiorato del 50%** (es. oltre € 7.746.853 se il limite ISA è € 5.164.569).

LAVORO
AUTONOMO E
PARTECIPAZIONI
COLLEGATE

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano a associazioni/società tra professionisti/avvocati, la cessazione si verifica se viene meno l'adesione al CPB da parte dell'associazione/società partecipata. Specularmente, per l'ente associativo, la cessazione si verifica se per uno o più dei soci/associati viene meno l'adesione al CPB.





Decadenza dal concordato preventivo biennale e controlli

L'Amministrazione finanziaria verifica la correttezza delle informazioni fornite. In caso di inesattezze o violazioni, il contribuente può **decadere** dal concordato, che cessa di produrre effetti per entrambi i periodi.

CAUSE DI DECADENZA

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI GRAVI

- Il contribuente decade dal concordato se, a seguito di accertamento (riferito ai periodi di CPB o a quello precedente), risulta:
 - esistenza di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
 - commissione di altre violazioni di non lieve entità, come: reati tributari (D.Lgs. 74/2000) relativi ai periodi di CPB; comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA tale da determinare un minor reddito/VPN concordato superiore al 30%; violazioni gravi relative agli anni oggetto del concordato (es. omessa dichiarazione annuale imposte dirette/Irap/Iva; mancate/infedeli memorizzazioni/trasmissioni corrispettivi per almeno tre volte in giorni diversi; mancata esibizione documenti/registri contabili in sede di accertamento; omessa installazione/manomissione misuratori fiscali).

MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLA DICHIARAZIONE

Se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del VPN rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta, tale da comportare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

DATI NON
CORRISPONDENTI
IN
DICHIARAZIONE

Se nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, e ciò determina un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

MANCANZA
O INSUSSISTENZA
REQUISITI
DI ACCESSO

Se ricorre una delle ipotesi di cause di esclusione o vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, c. 2 (es. superamento della soglia di € 5.000 di debiti definitivi successivamente alla verifica iniziale).

OMESSO VERSAMENTO

- Omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato, salvo che il pagamento avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 36-bis, c. 3 D.P.R. 600/1973.
- Il ravvedimento operoso effettuato prima del ricevimento di tale comunicazione non comporta decadenza.
- Non è applicabile il beneficio della rateizzazione.

EFFETTI DELLA DECADENZA

- Al verificarsi di una causa di decadenza, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta.
- Restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del VPN concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

REGOLARIZZA-ZIONE TRAMITE RAVVEDIMENTO

- Le violazioni accertate e per dati ISA inesatti/incompleti non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente ha regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento.
- Ciò è valido solo se la violazione non è stata già constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza.
- Questa possibilità **non si applica** alle cause di decadenza relative a modifiche/integrazioni della dichiarazione.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI ACCESSORIE

CENTRALITÀ
DELLA
CORRETTEZZA
DICHIARATIVA

Il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e la veridicità delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria (inclusa la sussistenza dei requisiti di accesso e l'assenza di cause di esclusione) sono **fondamentali** per l'applicazione e il proseguimento del CPB.

INTENSIFICAZIONE CONTROLLI PER NON ADERENTI O DECADUTI Nei confronti dei contribuenti che **non aderiscono** al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sarà **intensificata**, con la programmazione di maggiore capacità operativa e l'utilizzo di tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili.

SANZIONI ACCESSORIE RIDOTTE Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di CPB (non accolta dal contribuente o in caso di decadenza dall'accordo per inosservanza degli obblighi), le soglie per l'applicazione delle **sanzioni accessorie** sono **ridotte alla metà**.





STRUMENTI OPERATIVI

Manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Si presenta un fac-simile della manifestazione di interesse per il Concordato Preventivo Biennale da far firmare al cliente dello Studio.

Spett. Studio	
Oggetto: Concordato Preventivo Biennale (CPB) - manifestazione di interesse.	
II/la sottoscritto/a¹, codice fiscale, in relazione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) elaborata dall'Agenzia delle Entrate,	1
premesso	
di avere compreso le informazioni fornite nella Vostra informativa e di avere avuto tutti i chiarimenti in merito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) previsto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 e successive modificazioni/integrazioni,	
dichiara	
di essere interessato a inviare il Modello CPB 2025/2026, in quanto in possesso dei requisiti e non rientrante nelle cause di esclusione, e ad accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia delle Entrate.	
oppure, in alternativa	
☐ di non essere interessato ad inviare il Modello CPB 2025/2026 e di non accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia delle Entrate	;
, lì	
(Firma)	
Nota ¹ Nel caso di S.n.c., S.r.l. in trasparenza o Associazioni professionali è consigliabile che la manifestazione di interesse sia firmata dal legale rappresentante e dai soci, poichè la normativa sul CPB prescrive che l'accettazione della proposta effettuata dalla società/associazione professionale in regime di trasparenza, vincola anche i soci al versamento di imposte e contributi in base al reddito concordato.	



FAC-SIMILE LETTERA ACCETTAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (COMPILABILE)





Informativa clienti Mod. 770/2025

Si propone un fac simile di lettera da inviare ai clienti di studio per la compilazione del Mod. 770/2025.

Studio Dott. Rossi Francesco	
In relazione all'obbligo di presentazione del Mod. 770, Vi preghiamo di consegnare allo Studio, entro e nor oltre il termine del30.09.2025, il seguente modulo debitamente compilato, allegando la documentazione eventualmente necessaria all'espletamento dell'adempimento.	
Spett. Alfa S.r.l. Via Principe di Piemonte, 15 46041 Asola (MN)	
Oggetto: dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2024	
La scrivente società <u>Alfa S.r.l.</u> , in persona del legale rappresentante Signor <u>Bianchi Mario</u> incarica lo Studio del Dott. <u>Rossi Francesco</u> di: ☑ redigere ed inviare □ inviare	-,
la dichiarazione dei sostituti d'imposta, relativa all'anno2024: ☐ sia per le certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, sia per quelle relative al lavoro autonomo e prov vigioni;	/-
solo per le certificazioni di lavoro dipendente e assimilati; □ solo per le certificazioni relative al lavoro autonomo e provvigioni;	
е	
□ con i dati dei versamenti e delle compensazioni (prospetti ST, SV e SX) inerenti le sole certificazioni indi cate;	i-
 □ comprendendo tutti i dati dei versamenti e delle compensazioni (prospetti ST, SV e SX); □ escludendo tutti i dati dei versamenti e delle compensazioni (prospetti ST, SV e SX). 	
- oppure -	
compilando i soli dati dei versamenti e delle compensazioni (quadri ST, SV e SX) inerenti le comunicazion in esso ricomprese;	ηi
□ comprendendo tutti i dati dei versamenti e delle compensazioni (quadri ST, SV e SX).	
⊠ Comunica, altresì, che la restante parte del modello sarà spedita da: <u>Nott. Verdi Andrea</u> codice fiscale <u>VRDAND70S13A796V</u> , esonerando espressamente lo Studio da qualsiasi responsa bilità in merito ai dati relativi a compensazioni e versamenti comunicati dal sostituto o dall'intermediario che trasmette l'altra parte del modello.	3 -
Data 2.10.2025 Firma Mario Biauchi	



FAC-SIMILE INFORMATIVA CLIENTI MOD. 770/2025 (COMPILABILE)

NOTIZIARIO del Fisco







Check list modello 770/2025

È disponibile il modello 770/2025 con le relative istruzioni, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell'anno 2024. A tal fine, chi presenterà il prossimo modello 770, oltre all'usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV e SX. **Tra le novità si segnalano**: nel quadro ST e SV è stata alleggerita la compilazione, inserendo nel punto 10 il codice M ed eliminando i codici F, N, 1, 2 e 3; nel punto 15 sono state rimosse le note sui tributi sospesi per emergenza sanitaria e introdotto il cod. 20 per le sospensioni residue; nel quadro SX è stata confermata l'indicazione dei trattamenti integrativi speciali per alcuni settori (turismo, ristorazione, termale). Inoltre, si ricorda che: **dal 6.02.2025** è possibile utilizzare il mod. F24/770 in alternativa al mod. 770 ordinario; la scadenza per l'invio telematico delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale era il 31.03.2025.

				Ann	o di imposta							
Denominaz. soggetto		_			Codice attiv	vità	_					
Codice fiscale					P. Iva							
Tipologia sostituto	☐ Sostituto che redditi di capi	Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo. Sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da edditi di capitale. Sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.										
Eventi eccezionali	□ Sì		□ No									
Tipologia dichiarazione	□ Ordinaria		☐ Correttiva nei te	rmini 🗆 lı	ntegrativa	□ Protocollo	dichiarazio	ne invia				
	□ No											
	□ Sì¹		☐ Dipendente☐ Locazioni brevi		Autonomo Altre ritenute		Capitali					
Gestione separata degli invii	Nota ¹ complete the complete t	pilato per ind separatame e il sostituto sel modello e, redditi di l e il sostituto 70/2025 (re	edazione della dichial dicare quale tipologia nte in più flussi ovver o opta per trasmetter 770/2025 (redditi di locazione breve e reco opta per inviare se edditi di lavoro dipen eve e redditi diversi).	i di invio è efi o in un unico e un unico flu avoro dipend dditi diversi); eparatamente	fettuata. È data flusso. In partic isso contenente lente, redditi di e i dati relativi a	facoltà al soc colare, indica è i dati riferiti a lavoro autono ai diversi redo	stituto di tra re: ai diversi rec omo, redditi diti gestiti ne	smetter dditi ges di capi el mode				
Avviso telematico			e che l'Amministraz llo automatizzato.	ione Finanzi	iaria invii all'in	termediario	□Sì	□N				
	Codice fiscale in	caricato.										
Impegno alla presentazione telematica	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione.						icato					
telelliatica	Data dell'impegr	10.										
Visto di		ensare maç	ggiore di € 5.000,00.				□ Sì	□N				
conformità	□ Sì	Codice	e fiscale di chi presen	ta il visto.								
	□ No											
Revisori			toscrivono la relazion à di revisione, colleg				□ Sì	□ N				
		Liquid strativ	azione, liquidazione a.	□Sì	□N							
Operazioni straordinarie e successioni	Operazioni straordinarie	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						□N				
e succession		Trasformazione, scissione parziale, cessione/conferimento ramo d'azienda, cessione d'azienda, affitto di ramo d'azienda.						□N				
	Successione ereditaria	Successione Verificare se si tratta di successione con prosecuzione di attività da parte degli eredi o se si tratta di successione senza prosecuzione.						□ N				
	• CU/2025 dei						□ Sì	!				
	CU/2025 dei Cortificazioni						☐ Sì☐ Sì	!				
	Certificazione Denunce Uni		(COPE)				□ Sì □ Sì	<u> </u>				
Documentazione			ni a enti previdenziali	e accietenzia	ali		□ Sì					
di supporto			ri ai redditi di lavoro d		all.		□ Sì	<u> </u>				
ai cappoito			ersamenti in eccesso				□ Sì					
			a ai crediti d'imposta.	•			□ Sì	<u> </u>				
			vante da 770/2024.				□ Sì					
			elle richieste di rimbo	rso del credi	to risultante da	770/2024.	□ Sì					
	Copie di vers						□ Sì					
Quadro ST	Corretto utiliz		ci tributo.				□ Sì					
Ritenute	Esistenza di	ravvedimen	ti.				□ Sì	□ 1				
operate	Eventuali cre	diti d'impos	ta.				□ Sì	□ 1				
	Somme utiliz	zate in com	pensazione.				□ Sì	1				







Check list modello 770/2025 (segue)

Quadro SV	Copie di versamento. Corretto utilizzo dei codici tributo.		Sì Sì	<u> </u>
Addizionali	Esistenza di ravvedimenti.		Sì	٠ ا
comunali			Sì	<u>'</u>
Comunan	Eventuali crediti d'imposta. Commo diffirmato in composico e	믐	Sì	 1
	Somme utilizzate in compensazione.			_
	Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.		Sì	1
	Controllo compensazione credito.		Sì	1
	Controllare se vi sono versamenti in eccesso.		Sì	1
Quadro SX	Controllare il credito derivante da 770/2024.		Sì	1
Crediti e	Verificare la documentazione relativa ai crediti d'imposta.		Sì	1
compensazioni	Credito da compensare.		Sì	1
Compensazioni	Credito maggiore € 5.000,00: visto di conformità.		Sì	1
	Suddivisione credito per natura.		Sì	1
	Compilazione dati bonus fiscale.		Sì	1
	Verifica esistenza somme derivate da pignoramento.		Sì	1
	Riporto dati certificazione ritenute interessi pagati su finanziamenti da privati.		Sì	 Ī
	, ,		Sì	<u>'</u>
	remes pagamente reasta ai capitale.		OI.	 _ !
	Dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica occor- rone i deti del representante)		Sì	1
	rono i dati del rappresentante).			
Quadro SF	Se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, esporre il codice dello Stato estero ed il codice identificativo estero.		Sì	- 1
Redditi di capitale,				
compensi per	Causale da indicare che identifica la tipologia di reddito (capitali soggetto a		Sì	1
avviamento	ritenuta d'acconto, avviamento commerciale, ecc.).		0)	 _
e contributi	Verificare le somme non soggette a ritenuta.		Sì	 _!
	Verificare le ritenute operate.		Sì	 _
	Verificare i rimborsi.		Sì	
	Verifica compensi per avviamento commerciale.		Sì	
	Verifica contributi enti pubblici e privati.		Sì	- 1
	Dati del percipiente e causale.		Sì	ī
Quadro SG	Ritenute operate e aliquota applicata.		Sì	ı
Riscatto	Somme corrisposte.		Sì	_
assicurazioni	Data di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (per le compagnie di as-			
vita	sicurazione estere) e l'imposta applicata.		Sì	ı
	Crediti d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.		Sì	1
	Valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere			
	che operano in Italia.		Sì	1
Quadro SH	one operane in rana.			_
Altre ritenute su	Somme soggette a ritenuta.		Sì	1
redditi di capitale,				
premi e vincite	Ritenute operate e aliquota applicata.		Sì	1
promii o vinolio	- Delibera cocamble ari di distribuzione degli utili		Sì	1
	Delibere assembleari di distribuzione degli utili.			
	Utili pagati.		Sì	 _!
Quadro SI	Utili pagati di fonte estera.		Sì	 _
Utili e proventi	Ritenute operate.		Sì	1
equiparati	Tipo di ritenuta: ☐ di acconto ☐ d'imposta			
	Verificare i presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.		Sì	_
			Sì	1
	Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.		<u> </u>	 _
			Sì	
	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. 			ı
Quadro SK	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. 		Sì	1
Quadro SK	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. 		Sì Sì Sì	1 1
Utili	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. 		Sì Sì Sì	1
Utili corrisposti	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. 		Sì Sì Sì Sì	1 1 1
Utili corrisposti da soggetti	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. 		Sì Sì Sì Sì Sì	1 1
Utili corrisposti	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. 		Sì Sì Sì Sì	1 1
Utili corrisposti da soggetti residenti e	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per 		Sì Sì Sì Sì Sì	1 1 1 1 1
Utili corrisposti da soggetti residenti e	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. 		Sì Sì Sì Sì Sì Sì	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Utili corrisposti da soggetti residenti e	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. 		Sì Sì Sì Sì Sì	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Utili corrisposti da soggetti residenti e	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice 		Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero). 		Sì Sì Sì Sì Sì Sì	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Utili corrisposti da soggetti residenti e	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero). Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipien- 		Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero). Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica). 		Si	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero). Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipien- 		Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì	111111111111111111111111111111111111111
Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti Quadro SO Comunicazioni	 Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2024. Verifica tipo di partecipazione. Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. Verifica n. di azioni o quote. Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità. Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota. Controllare l'applicazione del regime di trasparenza. Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta. Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero). Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica). 		Si	111111111111111111111111111111111111111







Ricevuta di consegna modello Redditi 2025

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi agli adempimenti di spedizione telematica del modello Redditi e della successiva consegna cartacea al contribuente. Si forniscono, inoltre, gli esempi riguardanti l'impegno alla presentazione telematica e la ricevuta dell'avvenuta consegna del modello Redditi da parte del professionista, che devono essere adeguatamente formalizzati e conservati.

Esempio n. 1 Check list verifica adempimenti spedizione/consegna mod. Redditi

Dati contribuente Rossi Giovanni									
	Adempimenti spedizi	one/conseg	ına Modello Redditi	Data					
Consegna al contribuer	nte dell'impegno alla pres	entazione te	elematica.	6.06.2025					
Spedizione telematica	27.10.2025								
 Consegna al contrib (entro 30 giorni dal	11.11.2025								
Archiviazione documer	Cartacea Supporto informatico								

Esempio n. 2 Fac simile impegno alla presentazione telematica

IMPEGNO ALLA PF	RESENT	AZIONE TELEMA	TIC	A (con consenso al trattan	nento dei dati)		
Dati intermediario							
Cognome e Nome o Denominazione				Verdi Luigi			
Codice Fiscale				VRDLGU50A01E897N			
Si impegna a presentare in via tele	ematica	il modello		Redditi PF 2025			
La dichiarazione è stata predisposta	dal			Soggetto che trasmette			
Dati contribuente							
Cognome e Nome o Denominazione	Cognome e Nome o Denominazione						
Codice Fiscale				NRESRG70E16F205N			
Dati Dichiarante (se diverso dal con	tribuente	e)					
Cognome e Nome		Cod	dice	Fiscale			
In qualità di							
Data dell'impegno			Firma leggibile dell'intermediario				
6.06.2025				Verdi Lui	gi		
Il sottoscritto, dichiara di aver ricevut consenso al trattamento dei propri acquisti saranno utilizzati da parte di richiesti e il mancato consenso a comporterà l'impossibilità per lo Stuc RGPD, può essere attuato facendo ha il diritto di proporre reclamo all'ARGPD.	dati che ello Stud quelli rit dio di eva un'esplic	rientrano nel novio esclusivamente feribili all'art. 9 ci adere la richiesta. Sita richiesta allo S	vero per tato L'ese Studio	di quelli citati nell'art. 9 de l'evasione della richiesta. Il ("Trattamento di categorie ercizio dei diritti sanciti ai se o (secondo le modalità indie	el RGPD. Tutti i dati personali conferimento dei dati personali particolari di dati personali"), ensi degli articoli da 15 a 22 del cate nell'informativa). Inoltre, si		
		Formula de	el co	nsenso			
Dichiaro di aver letto l'informativa in							
rie particolari" (art. 9 del RGPD) ai i □ Dò il conse		vasione della richi	lesta	concordata, secondo quant ☐ Nego il			
Data			Fire	ma			

Esempio n. 3	Fac simile ricevuta avvenuta consegna dichiarazione
--------------	---

Ricevuta dell	'avvenuta consegna della d	chiarazione mod. Redditi PF 2024 da parte del professionista abilitato
Il sottoscritto	Neri Sergio	codice fiscale NRESRG70E16F205N
		dichiara di
aver ricevuto i	n data11.11.2025 la	dichiarazione modelloRedditi.PF.2025 per i redditi 2024, dal professionista
abilitato	Studio Verdi Dott. Luigi	Firma Neri Sergio



CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI SPEDIZIONE/CONSEGNA MODELLO REDDITI (COMPILABILE)



FAC SIMILE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (COMPILABILE)



FAC SIMILE RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA DICHIARAZIONE (COMPILABILE)





Check list Modello Redditi SC 2025

La presente check list può essere di ausilio nella fase di controllo della compilazione della dichiarazione dei redditi, anche in relazione alla trasmissione telematica dei relativi modelli dichiarativi, e ai conseguenti adempimenti successivi.

Esempio

Check list Modello Redditi SC 2025

				Ar	no di i	imposta			
Denominazione soggetto									
Codice attività					Tota	otale ricavi			
ISA	□ No		□Sì		Cod.	ISA			
Tipologia soggetto	□ sc		☐ Condo	minio	□ Er	nti non co	mmerciali		
Periodo d'imposta	Data inizi	0	/	/		Data te	mine	/	'
Data bilancio	Data approvaz	ione	/	/		Termine	ultimo	/	'/
Tipologia	□ Ordina	ıria	☐ Corretti	va nei ter	mini	☐ Integ	rativa		
dichiarazione	☐ Integra	ativa erro	ri contabili			☐ Integ	rativa trasf	ormazione	e rimborso
Stato della società	□ Sogge	tto in nor	male attività			☐ Sogg		idazione p	er cessazione
al momento dell'invio	☐ Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa						jetto estinto)	
	Codice fiscale					Codice carica		Data carica	//
Codice fiscale firmatari	Codice					Codice		Data	///
della dichiarazione	fiscale					carica		carica	//
- legale	Codice fiscale					Codice carica		Data carica	//
rappresentante - revisori e sindaci	Codice					Codice		Data	//
	fiscale Codice					carica Codice		carica Data	
	fiscale	I						carica	//
		1	nsare magg	0		l Sì	□ No		
Visto di conformità	□Sì	Codice	fiscale di chi	presenta i					
rioto di comonnid	□ No					☐ No regime premiale ISA			
	Presenza	visto Sup	erbonus] Sì	□ No
	Codice fis	scale inca	aricato						
Impegno alla	Soggetto	che ha p	redisposto			☐ Contribuente			
presentazione telematica	la dichiar					☐ Professionista incaricato			ato
	Data imp	egno							
		-	☐ Fusione	C.F	. sogge	etto incor	porante		
Operazioni	□Sì		☐ Scission	ne C.F	. sogge	etto bene	ficiario		
straordinarie			☐ Trasforr	nazione d	moger	nea			
	□ No		<u> </u>						
Canone RAI	□ No	□Sì	N. abbona	mento			Data pag	gamento	
		□ Sì			+		1		<u> </u>





FAC-SIMILE CHECK LIST MODELLO REDDITI SC 2025 (COMPILABILE)





Check list Modello Redditi SP 2025

La presente check list può essere di ausilio nella fase di controllo della compilazione della dichiarazione dei redditi, anche in relazione alla trasmissione telematica dei relativi modelli dichiarativi, e ai conseguenti adempimenti successivi.

Esempio

Check list Modello Redditi SP 2025

					Aı	nno di im	posta			
Denominazione soggetto										
Codice attività					Total	e ricavi				
ISA	□ No		□Sì		Cod.	ISA				
Periodo d'imposta	Data inizio		//			Data terr	nine	/.	//	
Tipologia	□ Ordinaria		☐ Correttiva ne	ei tern	nini	□ Integr	ativa			
dichiarazione	☐ Integrativa	a errori co	ontabili			□ Integr	ativa trasf	ormazione	e rimbors)
Stato della società	in norma	le attività			□ Sogge	etto in liqui	idazione p	per cessa	zione	
al momento dell'invio	□ Soggetto i amministra		nto o in liquidazio	one co	atta		etto estinto)		
Codice fiscale del firmatario della dichiarazione	Codice fiscale							Data carica	//	/
	Credito da compensare maggiore di € 5.000,00							Sì		No
Visto di conformità	☐ Sì Codice fiscale di chi presenta il visto									
Comornida	□ No				☐ No regime premiale ISA					
	Codice fiscale incaricato									
Impegno alla presentazione telematica	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				□ Contribuente arazione □ Professionista incaricato					
tolomatica	Data impegno									
	□ No									
			☐ Fusione	C.F. soggetto incorporante						
Operazioni straordinarie	□ Sì		☐ Scissione	C.F. soggetto beneficiario						
Straorumane			☐ Trasformazione omogenea							
			Data	/						
Canone RAI	□ No □	∃Sì	N. abbonament	0			Data pag	amento		
			Utile						€	
			Perdita						€	
			Verifica variazio	oni in a	aumen	to			□ No	□ Sì
Modalità	☐ Quadro f	RF –	Verifica variazio	oni in o	diminu	zione			□ No	□ Sì
determinazione del reddito	d'impres		Reddito o perdi	ta					€	
derreduito	ordinaria		Verifica casi		Artigia Agritur Societa				-	
			particolari			sa agricola	<u> </u>		-	



FAC-SIMILE CHECK LIST MODELLO REDDITI SP 2025 (COMPILABILE)





Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali (quadro RF Modello Redditi).

		Variazioni		
Componenti economici	Riprese fiscali	In aumento	In diminuzione	
Diversalemen	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	Sì	
Plusvalenze	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	SÌ	NO	
Contributi in conto capitale incassati prima del 1.01.2024	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	Sì	NO	
Vale solo per i contributi Incassati entro il 31.12.2023.				
Contributi in conto capitale incassati dal 1.01.2024	Tagasti nan agasa in unias salumians	NO	SÌ	
Imputati a conto economico non incassati	Tassati per cassa in unica soluzione.	NO	51	
Spese di manutenzione	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	SÌ	NO	
su beni propri	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	SÌ	
	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO	
Compensi amministratori	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ	
Svalutazione crediti	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	SÌ	NO	
Spese di rappresentanza	Quota eccedente i limiti di congruità.	SÌ	NO	
Spese di ospitalità	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	SÌ	NO	
Contributi ad associazioni	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO	
sindacali e di categoria	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	sì	
	Deduzione forfetaria 10% per interessi.		- 3	
Deducibilità Irap	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro.	NO	SÌ	
Interessi nassivi	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del ROL.	SÌ	NO	
Interessi passivi	Recupero interessi non dedotti (es.: precedenti per ROL incapiente).	NO	SÌ	
Maxi deduzione D.M. 25.06.2024	Maggiorazione costo incremento base occupazionale.	NO	SÌ	
Spese autovetture	Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir.	SÌ	NO	
Spese telefoniche	20% spese telefonia fissa e mobile.	SÌ	NO	





AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Acconti di novembre

Entro il 30.11.2025 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

commercian, arti e p	ororessionii di cui ali a	ari. 3, c. 1, ieii. b) e	b) D.Lys. 440/1997.		
		MODALI	TÀ DI CALCOLO¹		
	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.			
PERSONE FISICHE	Da € 52,00 a € 257,00	Tutti gli importi in	unica rata entro il mese di novembre (1.12.2025). dicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l'acconto risulta		
Rigo		perciò dovuto qu	perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .		
"differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2025 PF	Da € 258,00 La 1ª rata	1° acconto	 Entro il 30.06.2025¹⁻² (21.07.2025 soggetti Isa³) senza maggiorazione. Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa³). 		
	supera € 103,00	2° acconto	 Entro il mese di novembre (1.12.2025). Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa³). 		
	Fino a € 20,00	Non è dovuto alc	cun acconto.		
SOCIETÀ DI CAPITALI	Da € 21,00 a € 257,00	Acconto nella nVersamento in	nisura del 100%. unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio (1.12.2025).		
Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2025 SC	Da € 258,00 La 1ª rata	1° acconto	 Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2025 e 21.07.2025 per soggetti Isa)². Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa³). 		
	supera € 103,00	2° acconto	 Nell'11° mese dell'esercizio (1.12.2025). Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa³). 		
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod.	Società di persone	l'acconto super Il versamento d 1 ^a , pari al 4 soggetti Isa 2 ^a , pari al 6 Il versamento	lell'acconto deve essere effettuato in 2 rate : 40% (50% per soggetti Isa³) , entro il 30.06.2025 (21.07.2025 per i		
Irap 2025	Soggetti Ires	 Per i soggetti commisurare l'a 	Ires l'acconto è dovuto nella misura del 100% , se l'importo su cui acconto è superiore a € 20,00 , da versare in 2 rate: 10% (50% per soggetti Isa³) (importo minimo di € 103,00), entro lo		

1. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del **regime sanzionatorio** per insufficiente versamento (25% dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; co-

dichiarazione;

Isa) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.

sì, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.

La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 30.07.2025, con una maggiorazione dello 0,40% (20.08.2025 per soggetti

stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della

2^a, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro l'11° mese del periodo d'imposta.

³ Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.



Note

ESEMPI





Destinazione utile d'esercizio

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 27.02.2002, n. 2892).

Esempio n. 1

Destinazione utile esercizio precedente

		Scrittura per la società d	li persone 6 30.04.n+1	ed imprese individuali		
SP A IX	SP A VI SP A VI	Utile netto dell'esercizio Destinazione utile.	а а а	Diversi Soci (titolare) c/prelievi Riserva disponibile	80.000,00 20.000,00	100.000,00
		Scrittura per le società d	li capitali			
			_ 30.04.n+1			
SP A IX		Utile netto dell'esercizio	а	Diversi		100.000,00
	SP A IV		а	Riserva legale	5.000,00	
	SP A VI		а	Riserva facoltativa	5.000,00	
	SP D 14		а	Soci c/dividendi ¹	66.600,00	
	SP D 12		а	Ritenute Irpef su redditi di capitale	23.400,00	
		Destinazione utile a seguito	di delibera a	assembleare.		

• Le società e gli altri soggetti lres devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a:

- partecipazioni qualificate e non qualificate;
- utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.

¹Distribuzione utili

- La ritenuta si applica anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un'attività d'impresa (imprese individuali
 o società di persone) si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione nella misura del 40% (per
 utili maturati fino al 2007) del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef; per gli utili prodotti dal 2008 al 2016 la tassazione è calcolata sul 49,72%, mentre per gli utili prodotti dal 2017 sul
 58,14%.
- Nell'ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare.



SCRITTURE CONTABILI SOCIETÀ DI CAPITALI - COPERTURA PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE





Riapertura dei conti: fatture da emettere e da ricevere

Le scritture di riapertura sono relative ai conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

Esempio n. 1 Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

		Prima soluzione				
			31.01.n+1			
CE B 6 SP C II 5 bis	SP D 7	Diversi Merci c/acquisti Iva c/acquisti Registrata fattura n. 20 Biano	a chi Luigi.	Fornitore Bianchi	1.000,00 220,00	1.220,00
			31.01.n+1			
SP D 7	CE B 6	Fornitori per fatture da ricevere Giroconto fornitori per fatture	a da ricevere.	Merci c/acquisti		1.000,00
		Seconda soluzione				
			31.01. n+1			
	SP D 7	Diversi	а	Fornitore Bianchi		1.220,00
SP D 7		Fornitori per fatture				
SP C II 5 bis		da ricevere Iva c/acquisti Registrata fattura n. 20 Biano	chi Luigi.		1.000,00	

Esempio n. 2 Giroconto "clienti per fatture da emettere"

		Prestazione di servizi				
			3.01.n+1			
SP C II 1		Cliente Verdi	а	Diversi		1.220,00
	SP C II 1		а	Clienti per fatture da emettere	1.000,00	
	SP D 12		а	Iva c/vendite	220,00	
		Registrata fattura n. 6 Verdi	i Mario.			
		 Cessione di beni (Iva su in cui il bene è stato con 		rilevata nell'anno precedente,		
			_ 3.01. n+1			
SP C II 1	SP C II 1	Cliente Rossi Registrata fattura di vendita	a n. 7 Paolo F	Clienti per fatture da emettere Rossi.		2.440,00



6.000,00



Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio). Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze inziali.

Esempi	o n. 1	Giroconto ratei				
		Prima soluzione	1.01.n+1			
SP E	CE C 17 CE B 8	Ratei passivi	a a a	Diversi Interessi passivi su mutui Locazioni per la produzione	5.000,00 1.500,00	6.500,00
		Destinazione ratei passivi.				
		Seconda soluzione	31.01.n+1			
SP E CE C 17	SP C IV 1	Diversi Ratei passivi Interessi passivi su mutui Pagamento interessi passivi	a a	Banca c/c	5.000,00 5.000,00	10.000,00
		r agamento interessi passivi	31.03.n+1	ata posticipata bimestrale.		
SP E CE B 8	SP C IV 1	Diversi Ratei passivi Locazioni per la produzione	a	Banca c/c	1.500,00 1.500,00	3.000,00
Esempi	o n. 2	Pagamento canone di locazi	ione semesii	are posticipato.	1 1	
			30.04.n+1			
CE B 7 CE B 8 CE B 8	SP D	Diversi Spese di assicurazione Locazioni per la vendita Canoni di leasing per la produzione Destinazione risconti attivi.	а	Risconti attivi	2.500,00 1.500,00 3.000,00	7.000,00
Esempi	io n. 3	Giroconto esistenze inizi	ali di maga	zzino		
			30.04.n+1			
CE B 11		Diversi Merci c/esistenze iniziali Prodotti finiti c/esistenze	а	Diversi	8.000,00	
CE A 2	SP C I 4	iniziali	а	Merci	6.000,00 8.000,00	14.000,00

SP C I 4

Giroconto esistenze iniziali di magazzino.

Prodotti finiti





NON SOLO IMPRESA

Annullamento o riduzione acconto Irpef da Mod. 730

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2025 è trattenuto l'importo della seconda o unica rata di acconto per l'Irpef e/o cedolare secca, come indicato sul Modello 730/4. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l'anno 2025 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare l'apposita casella 3 del rigo F6; se ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta.

Per quanto attiene la cedolare secca, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare la casella 5 del rigo F6; se invece ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare la minore somma da trattenere a cura del sostituto d'imposta nella colonna 6 del rigo F6.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10.10.2025 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

I contribuenti, infatti, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. 69/1989. Si rammenta che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef e/o cedolare secca.

COMUNICAZIONE RIDUZIONE ACCONTO

Ai contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale è consentito ridurre la misura degli acconti Irpef mediante comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che si ritengono dovute.

- Tale comunicazione si effettua:
- per la 1^a rata di acconto: in sede di dichiarazione;
- per la 2ª o unica rata di acconto: mediante apposita comunicazione al sostituto d'imposta datore di lavoro, da presentare entro il 10.10.2025.

Tale eventualità può verificarsi, ad esempio, per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi.

OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

- Le disposizioni concernenti gli interessi e la soprattassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Irpef non si applicano:
 - in caso di insufficiente versamento della 1^a rata, se l'importo versato non è inferiore al 40% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della
 dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
 - in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

Per il mancato o insufficiente versamento dell'acconto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso.



RICHIESTA DI ANNULLAMENTO O RIDUZIONE DEL SECONDO O UNICO ACCONTO (COMPILABILE)





Delega unica dei servizi online agli intermediari

L'art. 21 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, all'utilizzo di uno o più servizi on-line resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rinviando ad un provvedimento l'individuazione delle modalità di realizzazione della semplificazione introdotta.

Il provvedimento 2.10.2024, n. 375356 dell'Agenzia delle Entrate, nel dare attuazione alla norma, ha previsto che i dati relativi al conferimento della delega unica possano essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito.

Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi che intende delegare.

Con provvedimento 7.08.2025 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le nuove funzionalità per la comunicazione dei dati saranno attive dall'8.12.2025.

Con apposito avviso sarà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati mediante l'erogazione da parte dell'intermediario ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega.

CONTENUTO DELLA DELEGA

- La delega contiene le seguenti informazioni:
 - il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell'intermediario;
 - i servizi online oggetto di delega o revoca;
 - la data di conferimento o di revoca della delega.

Tali informazioni, che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile disponibile sui siti Internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

SERVIZI DELEGABILI

La consultazione del Cassetto fiscale delegato.

- Uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
 - consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
 - consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;
 - registrazione dell'indirizzo telematico;
 - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
 - accreditamento e censimento dispositivi.

L'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

I servizi online dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

CONFERIMENTO E DURATA DELLA DELEGA

La delega è conferita a un massimo di 2 intermediari.

La delega scade il **31.12 del 4° anno successivo** a quello di conferimento.

In tale ipotesi, è trasmessa all'Agenzia delle Entrate una comunicazione per ciascun intermediario delegato.

Rimane ferma la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.





Conseguenze dell'omessa stipula di polizze catastrofali

Ricordando che il D.L. 39/2025 ha differito i termini previsti per la stipula delle "polizze catastrofali", originariamente fissato al 31.03.2025, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, con specifico decreto, ha individuali gli incentivi Mimit esclusi ove non sia stato rispettato l'obbligo di stipulare le citate polizze.

NUOVI **TERMINI**

- 31.03.2025: grandi imprese [senza applicazione di sanzioni se la stipula avviene entro i successivi 90 giorni (29.06.2025)].
- 1.10.2025: medie imprese.
- 31.12.2025: piccole e microimprese.

INADEMPIMENTI

- Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- Ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure (FAQ Mimit 14.04.2025 n. 11).

REQUISITO DELLA

- Con decreto 18.06.2025 il MIMIT ha previsto il requisito dell'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da catastrofali, così come indicato nell'art. 1, c. 101 L. 213/2023 ai fini dell'accesso agli incentivi di competenza della Direzione Generale del MIMIT.
- L'Avviso 5.08.2025 chiarisce che il D.M. 18.06.2025 riguarda solo gli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da decreti adottati esclusivamente dal MIMIT.

L'elenco degli incentivi in esso contenuto non è tassativo ed è in via di definizione il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi, sempre di competenza della Direzione Generale, definita di concerto con altri Ministeri.

STIPULAZIONE

- Le disposizioni si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente al 25.07.2025 (data di pubblicazione D.M. 18.06.2025):
 - 30.06.2025 per le imprese di grandi dimensioni;
 - 2.10.2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 6.05.2003;
 - 1.01.2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 6.05.2003.
- Per tali domande l'adempimento dell'obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

- In forza delle vigenti disposizioni normative, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazione che, di fatto, sono precluse in premessa di mancata stipula della polizza:
 - contratti di sviluppo (art. 43 D.L. 25.06.2008 e D.MISE 9.12.2014);
- mini contratti di sviluppo (D.MIMIT 12.08.2024), gestiti da Invitalia;
- interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ex L. 181/1989 (D.MISE 24.03.2022), gestita da Invitalia;
- sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start - D.MISE 24.09.2014), gestita da Invitalia;
- regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione - Nuova Marcora (D.MISE 4.01.2021), gestita da CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa;
- agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (D.MISE 11.06.2020), gestita da Invitalia;
- fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (D.MISE 29.10.2020), gestita da Invitalia;
- agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale (D.MISE 3.07.2015), gestita dal MIMIT;
- sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (D.MIMINT 13.11.2024), gestita da Invitalia;
- finanziamento di start-up (D.MISE 11.03.2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.;
- supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (D.MISE 3.03.2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.

INCENTIVI MIMIT





AGEVOLAZIONI

Sostegno per partecipazione a manifestazioni fieristiche

Il bando LINEA 1, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è uno strumento pensato per supportare le piccole e medie imprese italiane che intendono partecipare a fiere internazionali organizzate sul territorio nazionale. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione delle PMI, aiutandole a superare gli ostacoli economici legati ai costi di e sposizione, allestimento e logistica fieristica. Le imprese beneficiarie devono avere sede in Italia, essere in regola con gli obblighi contributivi e non aver partecipato alla stessa manifestazione nei tre anni precedenti. Il contributo previsto è a fondo perduto, sotto forma di "buono", e copre il 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 10.000. Le spese rimborsabili includono l'affitto dello spazio espositivo, la progettazione e l'allestimento dello stand, la pulizia, il trasporto dei campionari e i servizi accessori. Le domande possono essere presentate dall'8.10 al 28.10.2025, per fiere che si svolgano entro il 31.12.2025. La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 7.880.000, e le fiere devono riguardare settori strategici come arredamento, automotive, energia, meccanica, ospitalità, ambiente e logistica. Questo intervento rappresenta un'opportunità concreta per le PMI che vogliono rafforzare la propria presenza sui mercati esteri, valorizzando il Made in Italy attraverso eventi fieristici di rilievo internazionale.

BENEFICIARI

Tutte le piccole e medie imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale che nel periodo compreso tra l'8.08.2025 e il 31.12.2025, partecipano alle manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell'esposizione fieristica, individuati all'art. 7 D.M. 26.06.2025.

REQUISITI

- Alla data di presentazione dell'istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere costituite, regolarmente iscritte e "attive" al Registro delle Imprese;
 - avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
 - trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno 2 dichiarazioni dei redditi;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - aver restituito somme dovute a sequito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
- non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell'istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall'organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è erogata sotto forma di un "buono" che copre fino al 50% delle spese sostenute e ammissibili, con un importo massimo di € 10.000 per ciascuna impresa.

SCADENZA

Le imprese interessate possono inviare la propria richiesta di contributo tra l'8.10 e il 28.10.2025, a condizione che la manifestazione fieristica si tenga entro il 31.12.2025.

PROGETTI AMMISSIBILI

- Partecipazione ad almeno una delle manifestazioni di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nell'annualità 2025, riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell'esposizione fieristica, individuati nei seguenti:
 - a) arredamento e design d'interni;
 - b) automobili e motocicli;
 - c) costruzioni, infrastrutture e ceramica;
 - d) energia, combustibili e gas;
 - e) impiantistica, servizi e attrezzature sportive;
 - f) industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole;
 - g) ospitalità, benessere e ristorazione;
 - h) protezione dell'ambiente;
 - i) trasporti, logistica e navigazione.

SPESE AMMISSIBILI

- Spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione.
- Spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi.
- Spese per la pulizia dello spazio espositivo.
- Spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico.
- Spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti.
- Spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie.
- Spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale.
- Spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo.
- Spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.





SCADENZARIO

		Principali adempimenti mese di ottobre 2025
Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 2 ottobre	Polizze catastrofali	Obbligo - Con avviso del 5.08.2025 il Mimit ha chiarito che le medie imprese devono stipulare la polizza catastrofale entro il 2.10.2025 per accedere agli incentivi (D.M. 18.06.2025).
	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730-3.
Venerdì 10 ottobre	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
To ottobic	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2025.
		Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Mercoledì 15 ottobre	Iva	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Mod. 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di set-
Giovedì		tembre 2025. Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi do-
16 ottobre		vuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi

SISTEMA RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI SRL

Iva

debito.

mese di agosto 2025.

corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle rite-

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a

Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel

nute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.





		Principali adempimenti mese di ottobre 2025 (segue)
Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
	Iva (segue)	Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Giovedì 16 ottobre	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
(segue)	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri Commercialisti	Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2025.
Lunedì 20 ottobre	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
	Imposte dirette	Modello 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
Sabato 25 ottobre	lva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Giovedì 30 ottobre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Accertamento	Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
		Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2025 (D. Lgs. 108/2024).

Venerdì 31 ottobre

Imposte dirette

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2024.

Principali ademnimenti mese di ottobre 2025 (segue)

Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2024 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Registro beni ammortizzabili - Termine di compilazione del Registro beni ammortizzabili

Disallineamento da ibridi - La documentazione sui disallineamenti da ibridi relativa alle annualità precedenti al 2023 potrà essere predisposta entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (art. 5 D.L. 84/2025).

Opzione Irap, trasparenza fiscale, consolidato, tonnage tax - Termine di presentazione dell'opzione (D. Lgs. 175/2014).





Principali adempimenti mese di ottobre 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Iva	Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2025 - 30.09.2025 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Regime transfrontaliero di franchigia - Termine per la comunicazione alle autorità fiscali delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (Provv. Ag. Entrate 28.03.2025).
Venerdì 31 ottobre	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).
(segue)		Fattura elettronica - Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2025.
	Imprese turistico- alberghiere	Agevolazioni - II D.L. Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025) ha esteso al 31.10.2025 il termine entro il quale è possibile realizzare gli interventi agevolati con il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi e per la digitalizzazione delle imprese del settore turistico-alberghiero.
	la	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Inps	ISCRO - Termine di presentazione della domanda per l'anno 2025 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1858/2025).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Dottori commercialisti	Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2025 e contributo di maternità 2025.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

Nota

- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 70/2011].